

**REGOLAMENTO**  
**SUL FUNZIONAMENTO**  
**DELL'UFFICIO LEGALE E SULL'EROGAZIONE DEI COMPENSI**  
**PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI**

***Art. 1        Oggetto***

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le funzioni e i compiti dell'ufficio legale, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto Comunale e della legge professionale forense.

A sensi dell'art. 23 della l. n. 247 del 31.12.2012 intitolato "avvocati degli enti pubblici" gli avvocati dell'ufficio legale sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo ed esercitano la propria attività con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della l. 11 agosto 2014, n. 114, entrata in vigore il 19 agosto 2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati dipendenti per sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti soccombenti e per le sentenze favorevoli con compensazione delle spese legali.

***Art. 2        Attribuzioni e compiti dell'Ufficio Legale***

All'Ufficio Legale del Comune di San Miniato sono attribuite le funzioni inerenti allo svolgimento dei seguenti compiti:

1. Contenzioso;
2. Consulenza;
3. Attività di studio e documentazione;

L'avvocato dipendente è soggetto sia alla disciplina che regola il rapporto di lavoro pubblico sia alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento forense, con sottoposizione al relativo potere disciplinare.

***Art. 3        Contenzioso***

Ai sensi dell'art. 27 bis dello Statuto Comunale " 1.La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi legalmente lo

sostituisce. 2. La legittimazione processuale del Comune è attribuita al Dirigente nelle materie di sua competenza. Al Dirigente spetta, pertanto, decidere, con propria determinazione, se avviare o no una lite, se resistere formalmente ad altra lite promossa da terzi, se comporla in via transattiva, se rinunziarvi, assumendo contestualmente i connessi impegni di spesa. 3. Il Dirigente conferisce l'incarico tecnico-processuale al difensore, secondo le norme stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Per quanto non previsto, si rinvia all'art. 27 bis, comma 4 dello Statuto Comunale.

Per la costituzione in giudizio i servizi competenti faranno pervenire all'Ufficio legale una dettagliata relazione, debitamente documentata, sui fatti e sulle motivazioni che hanno condotto l'Amministrazione alla lite, ovvero ad assumere il provvedimento impugnato. I singoli Servizi e gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire altresì, entro i tempi indicati dall'ufficio legale, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi ed inadempienze degli uffici comunali non potranno essere attribuiti all'Avvocato interno.

In relazione alla particolare complessità della controversia o per un eccessivo carico di lavoro che rende difficoltoso seguire l'andamento della pratica o per altra situazione eccezionale congruamente motivata, l'Avvocato interno può essere affiancato oppure sostituito da un Avvocato libero professionista esterno all'Ente, previo parere dell'Ufficio Legale medesimo. L'incarico al Professionista esterno sarà conferito dal Dirigente del Settore nel quale l'Ufficio Legale è incardinato.

L'Ufficio Legale costituisce il tramite fra gli eventuali consulenti e/o legali esterni all'Ente e l'Amministrazione Comunale medesima, con obbligo per i professionisti esterni di riferire periodicamente a tale ufficio sull'andamento dell'incarico conferito. Provvede inoltre a liquidare le relative competenze professionali, nel rispetto della tariffa professionale forense.

L'Ufficio Legale, altresì, patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale con il Comune.

L'Ufficio Legale può sempre richiedere la nomina, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, di consulenti di parte esperti sia interni che esterni all'Amministrazione, se non sussistono all'interno le adeguate professionalità o competenze, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

Gli Uffici sono tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari allo svolgimento dell'incarico professionale di difesa in giudizio.

L'Ufficio Legale riceve qualsiasi atto giudiziario notificato al Comune.

L'avvocato ha libera facoltà di nominare sostituti d'udienza in loco, purché senza oneri per l'Ente.

#### **Art. 4        *Consulenza interna***

L'Ufficio Legale:

- a) esprime pareri, su incarico dell'Amministrazione, in ordine all'instaurazione delle liti, alla resistenza nelle stesse, al componimento delle controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- b) fornisce, a richiesta dei Dirigenti o del Segretario Comunale la consulenza legale per chiarire e risolvere in via breve e nei casi più importanti per iscritto, dubbi e quesiti sulla legittimità degli atti e procedimenti, o sulla interpretazione della vigente normativa, sia statale che regionale;
- c) fornisce consulenza agli altri uffici che ne facciano richiesta.

Il parere deve essere richiesto su questione giuridica di particolare rilevanza che involga lo studio di più discipline e/o di indirizzi giurisprudenziali più recenti e non deve costituire svolgimento dell'ordinario lavoro di competenza dell'ufficio richiedente;

- d) fornisce assistenza agli altri uffici comunali in merito agli aspetti formali di regolamenti e/o di atti a natura regolamentare già predisposti dagli uffici comunali;
- e) collabora, quando i settori competenti per materia lo richiedano, alla elaborazione delle procedure amministrative ed alla formazione degli schemi di provvedimenti, nonché alla formazione di regolamenti;
- f) esamina, integra e corregge, a richiesta dei settori competenti, gli atti contrattuali, e predispone e collabora alla redazione di modelli uniformi per i principali contratti ricorrenti.

**Art. 5            *Accesso agli atti***

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L. n. 241/1990, al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti fra difensore ed Ente difeso e non inficiare il diritto di difesa dell'Ente, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a lite potenziale o in atto;
- atti difensivi e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa ai predetti pareri ed atti

**Art. 6   *Tassa di Iscrizione all'Albo degli Avvocati, Polizza Assicurativa, Formazione e Raccolte Giuridiche***

1. L'iscrizione nell'Elenco speciale dell'Albo Avvocati degli Enti pubblici, nell'esclusivo interesse del Comune di San Miniato, comporta il pagamento a cura dell'Ente ovvero il rimborso da parte dello stesso, della tassa annuale di iscrizione dovuta dall' avvocato interno al proprio Ordine di Appartenenza.

2. L' Avvocato interno, iscritto nell'Elenco speciale, é coperto da polizza assicurativa, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti le responsabilità per colpa non grave.

3. Allo scopo di consentire all'Avvocatura comunale di poter svolgere nel migliore dei modi i propri compiti, l'Ente è tenuto a garantire la partecipazione a eventi di formazione per un numero di ore adeguato a maturare i crediti richiesti in base al Codice deontologico per gli avvocati iscritti all'elenco speciale.

4. Allo scopo di consentire all'ufficio di svolgere nel migliore dei modi i suoi compiti, nel bilancio comunale e nel conseguente piano esecutivo di gestione sono messe a disposizione del responsabile dell'Ufficio Legale i mezzi finanziari necessari per acquisire raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti e riviste anche telematiche specializzate.

**Art. 7            *Compensi***

All'avvocato dell'ufficio legale, a norma dell'art. 27 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali siglato in data 14.09.2000, dell'art.23 della l. n. 247/2012,

dell'art. 9 del D.L. n. 90//2014, convertito con l. n. 114/2014 e successive modifiche e integrazioni, secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, spettano i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente (Corte Cost. n. 33/2009).

La contrattazione decentrata integrativa disciplina la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato.

Per sentenze favorevoli devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva.

Per sentenze favorevoli o parzialmente favorevoli, secondo quanto sopra al precedente comma detto si intendono, rispettivamente, quelle ove le domande proposte dalla controparte siano in tutto od in parte respinte in base alle difese e le eccezioni della difesa comunale; nell'ipotesi di liti attive, le sentenze in cui le domande proposte dall'Amministrazione comunale siano state, in tutto o in parte, accolte.

Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia, definiscono la causa con esito favorevole per l'Amministrazione, escluse quelle che conseguono a provvedimenti di autotutela ovvero alla tardiva emissione di provvedimenti amministrativi. In tale ultimo caso non si procede alla liquidazione dei compensi professionali.

Per le sentenze che – compensando le spese di lite – dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la notula sarà redatta solo in caso di mancata riassunzione del giudizio o di sentenza di merito con esito favorevole.

Agli atti di transazione conclusi a seguito di sentenza favorevole all'ente si applicano i medesimi criteri di cui sopra.

- I suddetti criteri si applicano altresì alle ordinanze del giudice ordinario o del giudice amministrativo che definiscono in senso favorevole al comune la fase cautelare del giudizio civile e/o amministrativo, e ciò sul presupposto che la fase

cautelare comporta la decisione, con ordinanza, sulle spese del procedimento cautelare.

Nel caso in cui l'avvocato interno abbia assunto la difesa con mandato congiunto ad un legale esterno, al primo non competono compensi per l'attività svolta .

**Art. 8 *Compensi professionali in caso di sentenze favorevoli con spese a carico di controparte***

Per i giudizi conclusi in senso favorevole per l'Ente, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 5 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, nel caso di condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti all'avvocato è quello determinato dal Giudice, con esclusione delle spese anticipate dall'amministrazione, che restano a questa riservate, e delle spese generali nella misura fissa del 15%, o in quella diversa eventualmente determinata dal Giudice stesso. Nella richiesta delle spese a controparte non verranno, ovviamente, richieste né l'IVA al 22%, né la tassa per l'iscrizione alla cassa forense al 4%, bensì gli CPDEL e l'IRAP a carico dell'Ente, nelle misure di legge.

1. A seguito del deposito di sentenza favorevole al Comune, patrocinata dall'Avvocatura dell'Ente, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il Dirigente dell'Avvocatura comunale, con propria determinazione, accerta sull'apposito capitolo del P.E.G. la corrispondente entrata, come liquidata in sentenza, secondo esigibilità.

2. Le entrate accertate diverse dai compensi professionali, dalla relativa quota di oneri riflessi e dell'IRAP sono acquisite al bilancio comunale a titolo definitivo.

Il rimborso delle spese forfettarie é sempre acquisito al bilancio comunale

L'Ufficio Legale procede a recuperare dalle controparti soccombenti le somme oggetto di condanna.

4. All'atto dell'incasso delle entrate accertate a titolo di spese legali a carico delle controparti, sono assunti impegni di spesa su appositi capitoli di P.E.G. sia per la parte relativa al compenso professionale che per la relativa quota di oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'IRAP.

2. Detti capitoli prevedono la responsabilità di budget del Dirigente dell'Avvocatura Comunale e la responsabilità di procedura della struttura competente per la liquidazione delle retribuzioni.

3. Il Dirigente dell'Avvocatura Comunale, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. .... (infra Ripartizione dei Compensi) del presente Regolamento, adotta specifico provvedimento con il quale provvede alla assegnazione/ripartizione dei compensi; la struttura competente per la liquidazione delle retribuzioni, verificato, con propria determinazione, il rispetto dei vincoli e dei tetti previsti per legge, della contrattazione collettiva e del fondo risorse decentrate dell'Ente, provvede al pagamento entro la prima scadenza utile successiva.
4. Nel caso in cui il recupero delle somme a carico delle controparti rimanga senza esito, nulla sarà ripartito né erogato.

***Art. 9 Compensi professionali in caso di sentenze con compensazione integrale delle spese.***

Per i giudizi conclusi in senso favorevole per l'Ente con integrale compensazione delle spese, ivi **compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole**, all'avvocato dipendente è dovuta la liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 9, comma 6 D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, previa predisposizione di apposita nota a cura del Legale stesso, redatta applicando, per ogni fase in cui si è articolato il processo, gli importi minimi indicati nelle tabelle forensi di cui all'art. 6 del D.M. n. 55/2014 (e sue eventuali modificazioni) e comunque nei limiti dello stanziamento previsto, che non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (come disposto dallo stesso comma 6 dell'art. 9 della suddetta legge).

Nel caso di sentenze di accoglimento parziale delle pretese dell'Amministrazione Comunale spetta all'avvocato un compenso pari ad una percentuale del 50% del minimo degli onorari dovuti in base al tariffario professionale, percentuale determinata sulla base del rapporto tra le pretese avanzate dalla controparte e l'ammontare delle pretese accolte nella sentenza.

In caso di sentenze in rito, il cui esito risulti favorevole all'Amministrazione, viene redatta notula, e liquidati i relativi compensi, solo in presenza di effettiva attività difensiva. La notula specifica la sussistenza dei predetti requisiti.

3. Il Dirigente dell'Avvocatura Comunale trasmette alla struttura competente per la liquidazione delle retribuzioni la determinazione con la quale provvede alla ripartizione dei compensi; l'ufficio personale, verificato con propria determinazione il rispetto dei

tetti e dei vincoli di legge, della contrattazione collettiva e del fondo risorse decentrate dell'Ente, provvede al pagamento entro la prima scadenza utile successiva.

#### Articolo 10 – NATURA DEI COMPENSI PROFESSIONALI E LIMITI ALLA LORO CORRESPONSIONE

1. I compensi di cui al presente regolamento, ripartiti nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dai successivi articoli, costituiscono elementi retributivi accessori connessi alla specifica professionalità degli aventi diritto e ad alle prestazioni effettivamente svolte.

2. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali è costituito ogni anno, nei limiti dello stanziamento di bilancio, dalle somme incassate per sentenze favorevoli irrevocabili con recupero delle spese legali a carico delle controparti, e dalle notule predisposte dagli avvocati per le sentenze favorevoli recanti compensazione integrale delle spese di lite depositate entro il 31 dicembre dello stesso anno, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4.

3. I compensi professionali vengono corrisposti in modo da attribuire all' (ciascun) Avvocato una somma non superiore al trattamento economico complessivo erogato nell'annualità precedente, intendendo per trattamento economico complessivo tutte quelle componenti della retribuzione relative al trattamento fondamentale e accessorio, con l'esclusione degli incentivi disciplinati dal presente regolamento.

4. I compensi derivanti da sentenze recanti la compensazione integrale delle spese di lite sono erogati a valere sui corrispondenti stanziamenti di bilancio, finanziato annualmente in misura non superiore all'impegnato relativo all'anno 2013 così come previsto dall'art. 9 comma 6 D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. **Nel caso in cui l'impegnato dell'anno 2013 fosse uguale a zero sarà preso a parametro quello della competenza relativa al detto anno .**

5. La quota non erogata dello stanziamento di cui al precedente comma 2 limitatamente agli onorari relativi a sentenze favorevoli recanti **compensazione integrale delle spese di lite** resta nella disponibilità del bilancio dell'Amministrazione. Analogamente, viene riversata nel bilancio la parte delle somme recuperate dalle controparti soccombenti e non attribuita/ripartita all' (tra gli) avvocato/ii per il raggiungimento dei tetti individuali di attribuzione previsti per legge.

6. Dall'ammontare complessivo delle risorse come sopra quantificate deve essere dedotta e accantonata l'IRAP gravante sulle retribuzioni erogate al personale. I compensi si determinano e si erogano al netto di quanto necessario a coprire gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.

#### Articolo 11 – RIPARTIZIONE DEI COMPENSI

Le risorse destinate all'Avvocatura interna dell'Ente, prima della loro erogazione, devono transitare necessariamente dal fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato o dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale non dirigente.

1. I compensi professionali, di cui agli articoli precedenti spettano a tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale in servizio presso l'Ufficio legale, anche in prova, al momento del deposito della sentenza o che comunque abbiano partecipato alle attività di causa sottoscrivendo almeno 2 atti depositati ai fini di causa.

2. In caso di successiva assenza dal servizio a qualunque titolo, tranne i casi specificati all'ultimo capoverso del presente comma, i compensi professionali sono riproporzionati al periodo di effettiva presenza in servizio del dipendente. Il compenso sarà corrisposto in caso di presenza effettiva in servizio di almeno 70 giorni all'anno e viene comunque proporzionato in base alla tipologia di lavoro full time/part time e alla data di inquadramento in servizio/cessazione dal servizio nei casi infrannuali. Non sono considerati assenze i congedi per maternità, paternità e i casi di infortunio sul lavoro. In caso di cessazione dal servizio per pensionamento il dipendente è valutabile anche con una presenza inferiore ai 70 giorni.

3. Gli avvocati che cessino di prestare la propria attività lavorativa presso l'Avvocatura a qualunque titolo (a titolo meramente esemplificativo quiescenza, destinazione ad altro incarico, trasferimento in altro ufficio o presso altra Amministrazione) continueranno a percepire gli onorari per le sentenze depositate fino al momento della cessazione ancorché liquidate successivamente e comunque non oltre tre anni dalla cessazione.

4. Nel caso in cui l'Ufficio legale del Comune di San Miniato fosse composto da più di una unità, la ripartizione dei compensi tra i professionisti legali interni – salvo le limitazioni e decurtazioni di cui ai commi seguenti - viene effettuata in parti uguali, fino

al raggiungimento dei rispettivi tetti individuali. La restante quota non erogata viene riversata nel bilancio dell'Amministrazione a norma dell'art. 10, co. 5 del presente regolamento.

5. I compensi sono liquidati per il 70% sulla performance individuale, come disciplinata ai successivi commi da 6 a 13, e per il 30% sulla performance organizzativa, come disciplinata al successivo comma 14.

6. La corresponsione del compenso correlato alla performance individuale è soggetta alle seguenti condizioni:

a) che, sulla base di apposita attestazione dell'/degli Avvocato/i preposto/i siano stati espletati puntualmente gli adempimenti connessi al 100% degli incarichi assegnati;

b) che l'Avvocato **abbia curato almeno l'80% degli affari contenziosi** iscritti nell'anno di riferimento nel Ruolo Generale nell'interesse dell'Amministrazione Comunale;

c) che abbia presenziato alle udienze fissate secondo l'organizzazione ed i criteri interni di distribuzione delle presenze alle stesse. Sono equiparati alle udienze gli incontri dinanzi agli organismi di mediazione ed in sede di negoziazione assistita.

7. Per affari contenziosi, così come declinati al comma 6 lettera b) della presente disposizione, si intendono:

- le memorie che contengano attività difensiva, che l'Avvocato abbia predisposto congiuntamente o disgiuntamente ad altro difensore ;

- i pareri predisposti congiuntamente o disgiuntamente ad altro difensore, ivi compresi quelli redatti in corso di causa o se richiesti ai fini del raggiungimento di transazione con la controparte;

- gli atti redatti in ragione dell'attività di rappresentanza e assistenza in sistemi e/o procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie (arbitrati, procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione);

8. L'Avvocato che non soddisfi le condizioni di cui al comma 6 lettere b) e c) subirà una decurtazione pari al 25% per ciascuna condizione non soddisfatta. Se non viene raggiunto almeno il 50% dei parametri minimi indicati al comma 6 lettera b) o c) la decurtazione sarà raddoppiata.

## **Art. 12      *Liquidazione compensi***

I compensi costituiscono parte integrante della retribuzione e si intendono al lordo degli oneri riflessi e l'IRAP.

**Art. 13**     *Norme generali*

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni che regolano l'esercizio della professione forense.